#### REGOLAMENTO (CE) N. 51/2004 DELLA COMMISSIONE

#### del 12 gennaio 2004

# relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/ 2002 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

# considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 30/2004 della Commissione (4) ha fissato a 2 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per la destinazione R01 definita nell'allegato al suddetto regolamento.

- Per la destinazione R01 i quantitativi del 9 gennaio 2004 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 9 gennaio 2004.
- Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 30/2004, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 9 gennaio 2004, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 44,36 %.

### Articolo 2

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 30/2004, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 10 gennaio 2004, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

# Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2004.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

<sup>(</sup>¹) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (²) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (³) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. (¹) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 61.